Repert. n. 224/2024 del 17/02/2024
Registrato il: 19/02/2024 n.224/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di

Prima Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **126/2021** promossa da:

- P.I. – in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. e domiciliata presso il suo studio sito in via a, 45;

OPPONENTE

contro

COMUNE DI , - Codice Fiscale 2 - rappresentato e difeso dall'Avv. o ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in) alla Via i;

nonché

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Partita IVA 13756881002 - in persona del legale rappresentante in carica elettivamente domiciliata in Paola (CS) alla Via Gioacchino Da Fiore n. 1, presso e nello studio dell'avv. e, dal quale è rappresentata e difesa;

PARTI OPPOSTE

Firmato Da: ALVANO AMBRA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 7316

Repert. n. 224/2024 del 15/02/2024
Registrato il: 19/02/2024 n.224/2024 importo ,00

OGGETTO: opposizione a pignoramento presso terzi eseguito ai sens4 dell'ar7. 72 bis, d.p.r. 602/1973.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di riassunzione ritualmente notificato, [illegible] S.r.l. ha introdotto il merito del giudizio di opposizione al pignoramento presso terzi n. 094 2017 3220000183008, eseguito dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis D.p.r. 602/1973, all'uopo deducendo l'illegittimità dell'esecuzione, per effetto, tra le altre doglianze, dell'omessa notifica degli atti prodromici al pignoramento, dell'intervenuta prescrizione del credito.

Con comparsa di costituzione e risposta, si è tempestivamente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nonché il terzo Comune di [illegible]

La causa, istruita solo documentalmente, è stata assegnata in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza del 7.10.2024, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

Va osservato che si è posta preliminarmente all'attenzione di questo giudice la questione preliminare della tardiva iscrizione a ruolo della causa, nonché della tardiva riassunzione del giudizio nel termine assegnato con ordinanza del G.E., competente per la fase cautelare.

Sul punto si ritiene di dover dare continuità all'indirizzo espresso dalla S.C. con sentenza n. 24221 – 2019 nella specifica materia delle opposizioni esecutive con struttura bifasica, secondo cui "*l'iscrizione della causa a ruolo è atto distinto per natura e per effetti dalla costituzione in giudizio, sicchè la mancanza o la tardività della prima non sortisce alcun effetto sulla procedibilità della domanda di opposizione*".

In ogni caso, la tempestiva costituzione del convenuto opposto – Comune di [illegible] - sana la tardiva iscrizione a ruolo dell'opposizione (art. 307 c.p.c., 171 comma II c.p.c.).

Non risulta inoltre essersi verificata una tardiva introduzione della fase di merito, atteso che l'atto di citazione è stato notificato il 16.11.2020 e cioè entro il termine di 60 giorni concesso con ordinanza resa dal G.E. in data 15.9.2020 (più precisamente: il

Firmato Da: ALVANO AMBRA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 7314c

RG n. 126/202
Repert. n. 224/2024 del 17/02/202
Registrato il: 19/02/2024 n.224/2024 importo ,0

termine veniva a scadenza il sabato 14 e pertanto è stato prorogato di diritto al primo giorno non festivo, ai sensi dell'art. 155 c.p.c.).

Ciò posto, preliminarmente va rilevato che l'atto di pignoramento risulta regolarmente notificato alla parte esecutata in data 19.12.2017 a mezzo pec. Ne discende che l'atto di opposizione, originariamente depositato nella fase cautelare, che reca la data del 17.1.2018, è senz'altro proposto nei termini per tutti i vizi dedotti ex art. 617, comma II c.p.c., ivi inclusi quelli relativi all'omessa notifica delle cartelle di pagamento, alla presunta difformità dell'atto rispetto allo schema legale, al dedotto vizio di motivazione o alla mancanza in esso di elementi ritenuti indispensabili e, più in generale, per tutti quelli relativi all'irregolarità dello schema procedimentale seguito.

La domanda in questa parte è dunque ammissibile.

Del resto l'opponente ha certamente interesse ad agire in ordine a queste doglianze, in ragione del rilievo officioso di inefficacia dell'atto di pignoramento effettuato già dal Giudice dell'esecuzione, per l'avvenuto decorso del termine di 60 giorni dalla sua notifica, senza che in questo lasso temporale sia intervenuto il pagamento da parte del terzo (sul punto si richiama l'ordinanza del GE di definizione della fase cautelare resa nel proc. n. r.g. es. imm. 178/2018, su cui non è sorta contestazione tra le parti).

È noto infatti che, in caso di inottemperanza del terzo all'ordine di pagamento diretto nel termine di 60 giorni, l'Agente della Riscossione può soltanto procedere, previa citazione del debitore ed invito al terzo di rendere la dichiarazione, secondo le norme del codice di procedura civile, in sostanza l'esattore non ha altra scelta che quella di dar corso ad un'ordinaria forma di pignoramento presso terzi, con la notificazione dello speciale atto di citazione previsto dall'art. 543 c.p.c. (si v. Cass. n. 20294 del 4 ottobre 2011).

Questo significa che decorso detto termine il pignoramento diviene inefficace.

Ulteriore corollario è che in ipotesi, come quella in oggetto, di pagamento intervenuto successivamente al periodo di efficacia, l'Agente della Riscossione, non ha titolo – nel perdurare della opposizione del debitore – di ritenere quanto ricevuto dal terzo direttamente.

Firmato Da: ALVANO AMBRA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 7314

R.G. n. 126/2021
Repert. n. 224/2024 del 15/02/2024
Registrato il: 19/02/2024 n.224/20

In ragione di ciò la domanda formulata dall'opponente in riassunzione, di condanna alla restituzione di quanto versato, per effetto di un pignoramento inefficace, va accolta. L'Agente della Riscossione va dunque condannata alla restituzione di quanto percepito dal medesimo ente - Comune di [illegible] - con il mandato n. 101 del 12.2.2020, allegato agli atti di questo giudizio, in favore della società debitrice, odierna opponente.

Ciò posto l'opposizione va accolta, oltre a quanto detto il credito risulta prescritto, avuto riguardo alla data di riferimento indicata nelle cartelle prodotte. Ne consegue che va riaffermata la mancanza di diritto del creditore di procedere.

Le ragioni della decisione e la sostanziale soccombenza di parte opposta sulla domanda avanzata ex art. 615 e 617 c.p.c. giustificano la condanna alle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di [illegible] a - in persona del Giudice dott.ssa [illegible] o, definitivamente, pronunciando sulla opposizione proposta da [illegible] contro **AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE** nonché **COMUNE DI** [illegible] così provvede:

preso atto dell'inefficacia, ai sensi dell'artt. 72 e 72 bis D.P.R. 602/73, dell'atto di pignoramento n. 094 2017 3220000183008, già dichiarata dal G.E.; condanna l'Agente delle Entrate – Riscossione alla restituzione in favore di parte opponente dell'importo ricevuto dal terzo Comune di Ardore, in forza del mandato n. 101 del 12.2.2020;

- dichiara altresì il credito totale (euro 251.980,75)portato dalle cartelle di cui all'atto di pignoramento opposto prescritto e non più dovuto;
- condanna Agenzia delle entrate riscossione al pagamento di euro 15.450,00 per onorari e spese di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato Pezzimenti Giuseppe Antonio.

Così deciso in [illegible], il 14.2.2024

Il Giudice dott.ssa
[illegible]

Firmato Da: ALVANO AMBRA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 7314